Il tribunale europeo dà ragione all'Italia: il trilinguismo della Commissione è discriminatorio

I concorsi Ue anche in italiano

Stop ai bandi solo in tre lingue (inglese, francese e tedesco)

l tribunale dell'Unione europea ha annullato ieri tutti i bandi di concorsi per l'amministrazione pubblica Ue che l'Italia aveva contestato perché pubblicati soltanto in inglese, francese e tedesco, e non nelle altre lingue comuni-tarie, come previsto dalle norme Ue. Il tutto senza alcuna giustificazione. Si tratta della sentenza relativa alle cause riunite T-142/08, T-164/08, T-126/09 e T-218/09; tutte vedevano contrapposte Italia e Commissione Ue. Il tribunale aveva inizialmente bocciato il ricorso italiano, ma a seguito di una sentenza della Corte di giustizia nel novembre 2012 che aveva dato ragione all'Italia, i giudici del tribunale europeo sono ritornati sui propri passi. I bandi annullati si riferiscono ai concorsi svolti nel 2008 e nel 2009, i cui risultati comunque restano validi. Chi li ha passati in sostanza non vedrà messo in discussione l'esito del concorso. Ma la pronuncia dei giudizi europei non è di poco conto. Infatti, per il ministro per gli affari europei, Enzo

Moavero Milanesi, la sentenza «costituisce una significativa conferma dell'eguaglianza fra le lingue dei paesi membri». Il ministro ha poi ricapitolato la vicenda: «Il governo italiano aveva presentato un ricorso», ha ricordato, «contro alcuni bandi di concorso per posti di lavoro in seno alle istituzioni europee, pubblicati solo in tre lingue, francese, inglese e tedesco, che determinavano, a nostro parere, una discriminazione, quanto alle pari opportunità, dei potenziali candidati di diversa madrelingua. I giudici europei hanno pienamente accolto la tesi italiana, stabilendo senza ombra di dubbio che i concorsi pubblici per poter lavorare negli organismi Ue le lingue ufficiali dell'Unione». «Questa sentenza», ha chiosato Moavero, «è molto importante per tutti i cittadini dell'Unione. Gli italiani che desiderano lavorare nelle istituzioni Ue, per contribuire alla costruzione di un'Europa più unita e per arricchire il proprio percorso professionale», ha detto, «vedono

così riconosciuta pienamente la parità della nostra lingua e non alterate le loro legittime possibilità di successo nei concorsi pubblici banditi a tal fine». Anche la Farnesina ha espresso soddisfazione per la sentenza del tribunale euro-peo, visto che, «oltre a ribadire la necessità di pubblicare integralmente i bandi di concorso in tutte le lingue dell'Unione, la pronuncia ha considerato "non giustificato" l'obbligo di sostenere prove di selezione in una delle tre lingue (inglese, francese e tedesco)». Dopo la sen-tenza dello scorso 27 novembre, spiega il ministero in una nota, «si tratta di un'ulteriore affermazione del principio di non discriminazione linguistica in seno all'Unione, che, come abbiamo sempre sostenuto, è un elemento essenziale per la stessa legittimità istituzionale dell'Ue. Ci aspettiamo che la Commissione prenda in considerazione una revisione del regime linguistico dei concorsi, in presenza di una giurisprudenza ormai chiara e consolidata»

GIUSTIZIA UE

LE VENDITE ALLO SCOPERTO SUI MERCATI FINANZIARI dovrebbero essere regolamentate dai singoli stati membri e non dall'Ue. Que-sto suggerisce l'avvocato generale Nillo Jaaskinen alla Corte di giustizia euro-pea, in relazione alla causa C-270 / 12, che vede contrapposte Uk contro Consiglio e Parlamento Il parere prende vita da un ricorso presentato dal Regno Unito nei con-fronti di un regolamento Ue del 2012, secondo il quale dei 2012, secondo i quade le vendite allo scoperto, la vendita di beni e titoli non di proprietà del venditore al momento della vendita, possono essere disciplinate dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Questo regolamen-to è stato adottato sulla base dell'art. 114 del Trattato sul funzionamento dell'Ue, che prevede l'armonizzazione del mercato interno.

IL TRASFERIMENTO GRATU-ITO DI TERRENI DEL PATRI-MONIO naturale statale a organizzazioni di tutela dell'ambiente configura un aiuto di stato. È illegale ai sensi del Trattato Ce. Lo ha deciso ieri il tribunale Ue, in merito alla decisione della Germania di trasferire beni demaniali a organizzazioni ambientaliste. Operazione che ha visto contrapposte Berlino e la Commissione, nella causa T-347/09. La causa dell'aiuto di stato risiede nel fatto che queste organizzazioni offrono di-rettamente prodotti e servizi su mercati concorrenziali; di conseguenza esse devono essere considerate quali imprese. Si tratta di fondazioni dei Länder, della Fondazione tedesca per l'ambiente e di altre organizzazioni di tutela ambientale, a cui lo stato ha trasferito gratis fino a 125 mila ettari.

Cassazione: non si può fare una discoteca

E reato ballare in palestra

DI CINZIA DE STEFANIS

eato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento il trasformare la palestra in sala da ballo . Sussiste il reato di cui all'art. 681 c. p. (apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento) allorché venga esercitata un'attività di intrattenimento in un locale formalmente concepito come sede di un'associazione privata (nella specie come una palestra) e accessibile come tale solo ad una ristretta cerchia di soci. Ma sostanzialmente aperto senza discriminazioni a chiunque. mediante il pagamento di una quota di adesione, allorché manchino, le autorizzazioni amministrative prescritte per l'esercizio di attività in luoghi aperti al pubblico. Questo è il principio espresso dalla Corte di cassazione, sez. I penale, con la sentenza 6 settembre 2013,

Il fatto in concreto: dagli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria era emerso che i locali dell'associazione, seppure formalmente finalizzati all'esercizio di una palestra per i soci dell'associazione, venivano in realtà utilizzati

come locale da ballo aperto a chiunque fosse intervenuto, essendo stata l'impiegata sor-presa a riscuotere dagli astanti il prezzo d'ingresso. Nei locali dell'associazione la difesa della ricorrente affermava che non era stato organizzato un pubblico spettacolo, trattandosi di una palestra dove fra le attività svolte erano previste anche lezioni di ballo. Era dunque un'associazione privata nella quale chiunque entrava era considerato socio e l'ingresso era aperto esclusivamente a essi, sì che non poteva ritenersi spettacolo pubblico quello che si svolgeva in un luogo riservato ai soci di un'associazione, anche se il numero dei soci era particolarmente elevato e la loro ammissione non era sog-getta a forme rigide. Al contrario, secondo gli ermellini, sussiste il reato di cui all'art. 681 cod. pen. (apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento) allorché venga esercitata un'attività di intrattenimento in un locale formalmente concepito come sede di un'associazione privata.



Nuovi pareri dello Sviluppo economico in materia commerciale

Basta la Scia per fare i venditori ambulanti

DI MARILISA BOMBI

commercio ambulante, nonostante la legge preveda debba essere autorizzato dal comune in cui l'interessato intende avviare l'attività, può avere inizio anche a seguito della presentazione di una mera Scia; e inoltre il comune non è legittimato a utilizzare il Prg per introdurre limiti di superficie diversi da quelli stabiliti dal dlgs 114/1998 che ha individuato tre sole tipologie di negozi: quelli di vicinato, le medie e le grandi strutture. Lo ha chiarito il ministero dello sviluppo economico,

dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, divisione IV, promozione della concorrenza, con tre distinte risoluzioni; del 6 e 24 maggio per quanto riguarda il commercio su aree pubbliche e del 26 luglio per il commercio su area privata.

Commercio su aree pubbliche. Con la risoluzione 86951 del 26 maggio

diretta a un comune della regione Lazio e con la n. 74808 che comunque riguarda esclusivamente il commercio esercitato in forma itinerante, il Mise confuta l'interpretazione fornita dalla Regione Lazio che, a proposito dei diversi regimi autorizzatori, ha inviato una circolare interpretativa a tutti i comuni, al fine di «garantire uniformità di comportamento sul territorio regionale per le diverse procedure amministrative». Secondo il direttore generale, Gianfrancesco Vecchio, sussiste la possibilità che per tale attività vi possa essere «una revisione delle modalità di accesso, finalizzata

sia alla semplificazione che a una più efficace azione di controllo da parte della pubblica amministrazione, anche in considerazione del fatto che [...] l'autorizzazione è solo un residuo della disciplina previgente e costituisce un inutile adempimento burocratico privo di alcuna discrezionalità amministrativa». Il Mise, nelle citate risoluzioni, comunque, omette di prendere in considerazione che, con la legge comunitaria 2008, il governo era stato delegato a uni-formare i procedimenti a livello nazionale; con la conseguenza che un'applicazione difforme, da regione a regione, va in senso opposto agli

auspici del parlamento, fer-mo restando che al governo, con i decreti legge 1 e 5 del 2012, è stato dato mandato di ridisciplinare tutte le procedure autorizzatorie.

Superfici minime. Con il parere 127611 del 26 luglio scorso, invece, il Mise ha evi-denziato che il dlgs 114/1998, di disciplina del settore, prevede limiti massimi di super-

ficie calpestabile correlati al numero di abitanti. Viceversa, limiti minimi non contemplati dalla normativa, in assenza di peculiari ragioni volte a giustificare la previsione da parte dell'amministrazione comunale costituiscono una barriera all'accesso all'attività commerciale. Fatto questo che, alla luce della normativa italiana ed europea in materia di liberalizzazioni ed eliminazione di tutti i vincoli e restrizioni all'accesso e all'esercizio di impresa, è da considerarsi in contrasto con i principi che consentono di limitare l'iniziativa privata ai soli casi in cui ostino i motivi imperativi di interesse generale.